

Avviso Pubblico

Contributi a sostegno della produzione, la valorizzazione e la fruizione della cultura cinematografica e audiovisiva anno 2020

FAQ

Sezione 1. Opere audiovisive

Contributi a sostegno dello sviluppo, produzione e distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive in Campania

Sezione 1.1 Sviluppo e pre-produzione

Art. 2 comma 1

D. 1) Si possono presentare nella sezione di sviluppo anche progetti seriali?
2) Si chiede qualche chiarimento in merito ai materiali artistici richiesti per le opere seriali, oltre al soggetto di serie.

R. 1) Nella sezione 1.1 Sviluppo e pre-produzione sono ammissibili anche le opere seriali purché le singole parti abbiano una durata non inferiore ai 13' e una durata complessiva, data dalla somma delle singole parti, superiore a 52 minuti (es. 26' x 4 = 104' oppure 13' x 6 = 78').
2) In merito ai materiali artistici da allegare alla domanda, oltre al soggetto di serie e al trattamento, questi possono comprendere i soggetti di puntata ed eventuale stesura anche provvisoria della sceneggiatura di una o due puntate se già disponibile.

Art. 4

D. La scadenza temporale per presentare la domanda è per le ore 23:59 di giovedì 17 settembre o le 23:59 di venerdì 18 settembre?

R. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per le ore 23:59 del 25 settembre.

Art. 8 comma 1

D. Per quanto concerne i requisiti per la partecipazione dei soggetti proponenti per la sezione 1.1 viene specificato che le imprese partecipanti debbano avere sede legale o operativa (da almeno 12 mesi) in territorio campano. Tale indicazione non è specificata per le associazioni culturali. Potete confermarci che, per la parte di sviluppo e pre-produzione del bando in oggetto, le associazioni culturali possono avere sede anche in altre regioni italiane e non è necessario che siano radicate in Campania (né a livello di sede legale né a livello di sede operativa) fermo restando l'obbligo per gli altri requisiti specificato nel medesimo articolo ?

R. I soggetti richiedenti il contributo per la sezione 1.1. Sviluppo e pre-produzione dell'Avviso devono avere sede legale o operativa (da almeno 12 mesi) in territorio campano.

Sezione 1.2 Produzione di opere audiovisive

Art. 16 co. 1 e 2

D. 1) Ai fini della percentuale di cofinanziamento, quest'ultima può derivare da un accordo commerciale sottoscritto con due produttori associati (persone fisiche), in cui verrà specificata la co-proprietà dell'opera?

2) Tali soggetti potrebbero apportare, in natura, l'uso di alcune attrezzature personali; sarà possibile considerarli ammissibili?

R. 1) Sì, ma occorre che il rapporto fra il produttore ed i produttori associati sia oggetto di un contratto sottoscritto da entrambe le parti.

2) Gli apporti in natura anche detti *in kind* di questo genere possono essere oggetto delle associazioni in partecipazione con i produttori associati e devono essere valorizzati per l'importo corrispondente alle tariffe di listino per il noleggio di attrezzature, che andrà riportato anche nel preventivo dei costi. Tali apporti possono essere fatti valere sulla copertura finanziaria fino ad un massimo del 15% del budget totale dell'opera (art. 16 comma 2). Si precisa, in ogni caso che in fase di rendicontazione gli apporti in natura non sono considerati costi ammissibili poiché ad essi non corrisponde alcuna spesa.

D. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è sufficiente per certificare la disponibilità finanziaria per la copertura del 25% o è necessario essere in possesso anche di una delibera bancaria a garanzia?

R. E' possibile autocertificare la disponibilità finanziaria dell'intero importo o di parte dell'importo concorrente al 25% (art. 16 comma 2). Si rammenta in ogni caso che sia il piano finanziario che la documentazione ad esso allegata sono oggetto di valutazione da parte della Commissione con particolare riferimento al criterio 1.2 della Griglia di valutazione (art. 21 comma 2).

Art. 16. co. 3 e art. 20 co. 1

D. 1) E' possibile presentare un progetto per un documentario le cui riprese sono già state avviate?

2) In tal caso i costi già sostenuti possono considerarsi ammissibili oppure tali costi si riferiscono solo alla cessione dei diritti soggetto e sceneggiatura?

R. 1) Ai sensi dell'art. 16 comma 3 dell'Avviso nel rispetto dell'art. 6 del Regolamento (UE) N. 651/2014 ("effetto incentivante"), sono esclusi progetti per i quali alla data di presentazione della domanda sia già stato dato inizio alle riprese – o sia già stato dato inizio all'animazione per le opere di animazione. Tale clausola di esclusione non è applicabile per le riprese/lavorazioni effettuate in fase di pre-produzione o per le opere a contenuto documentaristico.

Pertanto, per le opere documentarie, in considerazione della natura peculiare dovuta al riferimento a fatti e accadimenti nel loro svolgimento reale, la data di inizio delle lavorazioni può essere antecedente alla data di presentazione dell'istanza.

2) Come indicato all'art. 20 comma 1 dell'Avviso, sono ammissibili le spese effettivamente sostenute:

a) a partire al giorno successivo alla data di presentazione della domanda per tutte le tipologie di spesa indicate nella tabella in appendice 'Tipologie di spese ammissibili per la sezione 1.2 Produzione';

b) limitatamente alle voci di costo relative a soggetto, sceneggiatura e sviluppo possono essere considerate ammissibili le spese già sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, in ogni caso riferite a

progetti le cui riprese (animazione per le opere di animazione) abbiano inizio non prima del giorno successivo alla data di presentazione della domanda (ad eccezione delle opere documentarie). Pertanto, per tutte le tipologie di opere, dunque anche per quelle documentarie, l'ammissibilità delle spese è riconosciuta a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda, fatta salva l'ammissibilità a partire dal 1 gennaio 2020 delle voci dei costi di sviluppo del progetto relative ad acquisizione diritti, scrittura, ricerche e sopralluoghi.

Art. 17 co. 1 lett. B

D. Per un'associazione culturale intenzionata a partecipare al bando per la sezione 1 del Piano Cinema 2020 si considera valido un progetto filmico che si sta realizzando nel corrente Agosto 2020, quale elemento che garantisca il rispetto del criterio di ammissibilità?

R. Per le Categoria B) e C) possono presentare domanda anche le associazioni culturali che non esercitano attività d'impresa aventi tra gli scopi principali, riportati nello statuto, la realizzazione di prodotti audiovisivi, e che possano provare di avere, nelle due annualità precedenti la presentazione della domanda, realizzato e diffuso una produzione audiovisiva nel circuito dei principali festival nazionali e internazionali, nelle sale cinematografiche, la TV generalista, la Pay TV, l'home video, il web o altre piattaforme nazionali e internazionali. Pertanto, alla data di presentazione dell'istanza, la produzione audiovisiva deve essere già realizzata e diffusa come sopra indicato.

Art. 18

D. Il limite massimo dei 50.000 euro per le opere in forma di documentario, si riferisce al limite totale del budget o al limite massimo di finanziamento?

R. I massimali erogabili per la Categoria B) Doc di 70.000 euro o 50.000 euro in rapporto al numero di giorni di riprese, rappresentano il limite massimo del finanziamento erogabile. L'importo effettivamente concedibile verrà calcolato in relazione al punteggio ottenuto in fase di valutazione (art. 18 comma 4) Ad esempio, l'importo concedibile per un progetto con un budget di 120.000 euro, per cui si prevedano 10 giorni di riprese e che abbia ottenuto un punteggio pari a 78 punti sarà pari all'85% di 50.000 = 42.500 euro. In ogni caso l'importo concedibile per ogni singola opera non supera la misura massima del 50% dei costi ammissibili (es. per un'opera il cui costo di produzione sia di 50.000 euro e, al netto di producer's fee e altre spese non ammissibili, l'ammontare dei costi ammissibili sia 42.000 euro, il contributo non potrà comunque essere superiore a 21.000 euro).

Sezione 1.3 Distribuzione di opere audiovisive

Art. 24. Sezione 1.3 comma 1

D. La distribuzione è legata solo alle sale cinematografiche? Oppure ha valore anche per la distribuzione su piattaforme di streaming?

R. Ai sensi dell'Art. 24. Sezione 1.3 comma 1 «I progetti di distribuzione di opere audiovisive, alla data di candidatura, devono possedere i seguenti requisiti, per entrambe le Categoria A) e la categoria B): essere relativi ad opere prioritariamente destinate alla proiezione in sala

cinematografica o alla diffusione in streaming su piattaforma VOD / SVOD di un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi».

Sezione 2. Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva **e diffusione della cultura cinematografica**

Art. 2 comma 2 - Art. 9 comma 1 lettera a)

D. Le nostre attività in programma per la realizzazione di un Premio cominceranno a fine novembre e termineranno nel febbraio 2021. È possibile rientrare nel bando nonostante ci sia la condizione di svolgere il Festival/Rassegna/Premio dicembre 2020?

R. Ai sensi dell'Art. 2 comma 2 «Le iniziative devono, indipendentemente dall'entità del contributo concesso, in ogni caso essere realizzate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, come da programma presentato all'amministrazione regionale»; inoltre, ai sensi dell'Art. 9 comma 1 lettera a) «I soggetti beneficiari del contributo dovranno completare il progetto entro e non oltre il 31 dicembre 2020».

Art. 3. commi 1 e 4

D. Può partecipare all'Avviso una Associazione Culturale senza fini di lucro (Legge 266 del 1991) che ha tra i suoi scopi la diffusione, promozione e pratica di attività cinematografica, compresa l'organizzazione e la partecipazione a gare, manifestazioni, festival aventi sempre come oggetto attività cinematografica?

R. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 4, possono presentare i progetti e, conseguentemente essere beneficiari del contributo regionale, soggetti pubblici o privati che operano nel settore del cinema e dell'audiovisivo senza fini di lucro, costituiti in qualsiasi forma giuridica. Al momento della presentazione della domanda ovvero al momento della liquidazione del contributo i soggetti beneficiari devono essere in possesso tra l'altro del seguente requisito di ammissibilità: avere come finalità statutaria o attività principale l'organizzazione di attività culturali nel campo del cinema e dell'audiovisivo.

Art. 3. comma 6, 7, 8 e 9

D. È consentito presentare due progetti, uno come rassegna (art. 2, comma 1°, lettera b)) e l'altro come attività di alfabetizzazione (art. 2, comma 1°, lettera c)), con facoltà per la Regione di escluderne uno in caso l'altro sia approvato (a parità di contenuti)?

R. Ciascun soggetto, sia in forma singola sia in forma associata, in qualità di capofila, partner o in qualità di associazione/ente collegata/o tramite rapporto di collaborazione, prestazione e fornitura di servizi a progetto in forma non gratuita, può presentare una sola domanda per una sola delle categorie individuate all'art. 2 comma 1 lettere a) e b) (festival, rassegne e premi) a pena di inammissibilità.

Ciascun soggetto, inoltre, può presentare una sola domanda per la categoria di cui all'articolo 2 comma 1 lettera c) (attività di alfabetizzazione).

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, I progetti per i quali si presenta la domanda devono avere carattere di originalità e unicità, e non possono essere sezioni di altre manifestazioni e iniziative già esistenti e/o svolgersi nell'ambito delle stesse e, inoltre, devono presentare una chiara esposizione dei contenuti e delle caratteristiche tali da essere inequivocabilmente considerati "festival", "rassegne",

“premi”, “attività di alfabetizzazione”. Inoltre i progetti non possono contenere elementi comuni, formali e sostanziali, di altri progetti afferenti alla presente sezione (“Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva e diffusione della cultura cinematografica”) dell’Avviso. In questi casi tutte le istanze presentate saranno considerate inammissibili.

Art. 3 comma 6, 7 e 10

D. Si chiede di chiarire se ciascun soggetto sia in forma singola sia in forma associata, in qualità di capofila, partner o in qualità di associazione/ente collegata/o tramite rapporto di collaborazione, prestazione e fornitura di servizi a progetto in forma non gratuita, può presentare una sola domanda per una sola delle categorie individuate a pena di inammissibilità o se nel caso di presentazione di più domande per la stessa categoria, verrà presa in considerazione l’ultima pervenuta in ordine di tempo.

R. Ciascun soggetto sia in forma singola sia in forma associata, in qualità di capofila, partner o in qualità di associazione/ente collegata/o tramite rapporto di collaborazione, prestazione e fornitura di servizi a progetto in forma non gratuita, può presentare una sola domanda per una sola delle categorie individuate a pena di inammissibilità. Nel caso di presentazione di più domande per la stessa iniziativa, verrà presa in considerazione l’ultima pervenuta in ordine di tempo.

Art. 5. comma 1

D. È possibile considerare i costi del lavoro "in kind" (in natura) svolto dalla direzione artistica del festival (composta dai soci dell'associazione che partecipa al bando), per una serie di attività? Tali spese non sarebbero, ovviamente, tracciabili, in quanto svolte volontariamente.

R. Ai sensi dell’art. 5 comma 1, per l’ammissibilità ai fini del contributo regionale le spese devono risultare [...] documentate ed effettivamente pagate sulla base delle regole contabili e fiscali vigenti.

Modulistica

Modello A Domanda di contributo Festival e Rassegne

D. Per le iniziative che non sono state ancora realizzate, nel modello si domanda per contributi per Festival e Rassegne, dopo la richiesta di contributo non è prevista la relativa dichiarazione, che invece è presente per le iniziative programmate già svolte o annullate. Occorre integrare con una specifica dichiarazione?

R. Nel caso di iniziative programmate e annullate, parzialmente o integralmente realizzate, occorre contrassegnare con un segno di spunta la dichiarazione specifica. Per le iniziative ancora non svolte non occorre alcuna ulteriore dichiarazione.

Sezione 3. Sostegno all'esercizio cinematografico

Art. 3 comma 2

D. Un soggetto titolare di più esercizi cinematografici può presentare una sola istanza o deve presentare una domanda per ciascun esercizio?

R. Ogni soggetto richiedente potrà presentare una sola domanda per esercizio. Nel caso lo stesso soggetto presenti più di una domanda per esercizio, si prenderà in considerazione soltanto l'ultima pervenuta.